



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-151.0.0.-25**

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Aprile il sottoscritto Prandi Michele in qualita' di dirigente di Direzione Ambiente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Progetto Urbanistico Operativo per il Waterfront Levante di Genova  
Distretto n. 20 – Fiera-Kennedy – Settore 2  
Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.

Adottata il 07/04/2020  
Esecutiva dal 07/04/2020

07/04/2020	PRANDI MICHELE
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-151.0.0.-25**

OGGETTO: Progetto Urbanistico Operativo per il Waterfront Levante di Genova  
Distretto n. 20 – Fiera-Kennedy – Settore 2  
Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- la L.R. n. 32/2012;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Premesso che:

- la piena compatibilità con il PUC vigente dell'idea progettuale del progetto denominato "Waterfront di Levante", è stata espressa con la DGC n. 16 del 29/01/2016 "Indirizzi in ordine all'attuazione del Blueprint" nella quale viene esplicitato che *"l'impostazione progettuale delineata dall'Architetto Renzo Piano risulta coerente con le scelte pianificatorie del PUC ed è compatibile con le indicazioni qualitative e quantitative dello stesso, per cui rappresenta una soluzione architettonica attuativa dello strumento urbanistico medesimo"*;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10 aprile 2018 è stato stabilito di dare attuazione al Waterfront di Levante attraverso la riqualificazione del compendio immobiliare, alienando, in tutto o in parte, beni e diritti di proprietà del Comune di Genova facenti parte dello stesso, nonché la partecipazione di S.P.Im. S.p.A. in Nuova Foce s.r.l.; sinteticamente, costituiscono oggetto della valorizzazione e vendita il padiglione C, la palazzina uffici, il padiglione M, il padiglione S, il padiglione D, il nucleo originario del portale di Levante (attuale biglietteria), i diritti edificatori conseguenti alla demolizione, a cura del Comune di Genova, dell'edificio denominato "ex NIRA" e del manufatto mono piano ad esso retrostante lato ponente e resta escluso dalla vendita il padiglione B denominato "Jean Nouvel";
- con determinazione dirigenziale della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo n. 72 del 31 maggio 2018 è stato approvato il testo del disciplinare relativo alla procedura unitaria di vendita del compendio interessato dalla realizzazione dello Waterfront di Levante;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del 30 dicembre 2019 ad oggetto “*adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo al settore 2 del distretto di trasformazione n. 20 – Fiera – Kennedy – del vigente PUC ai sensi dell’art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s.m.e.i.*”, immediatamente eseguibile, il Comune ha adottato il PUO di cui all’oggetto;
- nell’ambito del PUO, ai sensi della L.R. 36/87 art. 50 e seguenti, per il Waterfront Levante di Genova è stato presentato il Rapporto Ambientale Preliminare, preparato per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Progetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 16 della L.R. 32/2012 e s.m.i., nel cui contesto sono da assorbire anche le valutazioni ambientali richieste dall’art. 19, comma 1, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. relative alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del predetto decreto;
- il progetto rientra infatti nell’elenco degli interventi da sottoporre alla Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale definito nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e s.m.i. comma 7 b) “*progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- la Legge Regionale Liguria n. 32/2012, ai sensi dell’art. 5, dispone che il Comune è l’autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti la cui approvazione sia attribuita alla competenza della medesima amministrazione, come nel caso in oggetto del PUO conforme al PUC;
- la realizzazione del canale navigabile (rami di ponente e di levante), invece, sarà soggetta a distinta procedura di VIA nazionale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006,;
- obiettivo del Rapporto Ambientale Preliminare è quello di permettere all’autorità competente di valutare se il piano possa avere impatti significativi sull’ambiente e assumere quindi una decisione in merito all’esclusione o all’assoggettamento a VIA e a VAS;
- i contenuti del documento sono risultati conformi a quanto richiesto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 32 – Allegato B e dall’Allegato IV-bis alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 264 del 2/1/2020, la Direzione Urbanistica ha trasmesso alla Direzione Ambiente la documentazione relativa all’oggetto al fine di attivare la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 32/2012;
- con nota prot. n. 1570 del 3/1/2020, la Direzione Ambiente ha richiesto parere in merito agli aspetti di competenza ai seguenti soggetti: “Regione Liguria”, “Città Metropolitana di Genova”, “A.R.P.A.L.”, “IREti S.p.A.”, “Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona”, “Prefettura di Genova”, “Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova”, “Agenzia del demanio”, “Agenzia delle dogane e dei monopoli”, “Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”, “Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche”, “A.S.L. 3”, “Terna Rete Italia S.p.A.”, “E-Distribuzione S.p.A.” nonché, internamente all’Ente Comunale, alla Direzione Mobilità e Trasporti, alla Direzione Urbanistica, alla Direzione Facility Management, alla Direzione Sviluppo del Commercio, alla Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo, alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, ed infine ai propri U.O.C. Aria, Acqua, Industrie, Impianti, al Settore Politich Energetiche, all’Ufficio Bonifiche e Rifiuti e al Settore Igiene e Acustica.

Preso atto dei pareri pervenuti, si rileva che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la “Direzione Ambiente – Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche”, la “Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo”, la “Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo”, la “Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche”, pur avendo riscontrato la richiesta del Comune, hanno ritenuto di non esprimere parere di competenza;
- le note rilevanti ai fini del procedimento in oggetto – allegata alla presente determinazione e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa – sono quelle pervenute da “Direzione Facility Management – Ufficio Verde”, “Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova”, “Direzione Mobilità – U.O.C. Trasporti, Sviluppo, Viabilità, Infrastrutture e Pareri”, “IReti S.p.A.”, “A.R.P.A.L.”, “Città Metropolitana di Genova”, “Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona”, “Direzione Ambiente – U.O.C. Aria, Acqua, Industrie, Impianti”, “Direzione Urbanistica”, “Direzione Ambiente – Settore Igiene e Acustica” e “Direzione Ambiente – Ufficio Bonifiche e Rifiuti”;
- con nota del 6.4.2020, la Regione Liguria ha emesso “Pronuncia di non assoggettamento a VIA, con condizioni” – allegata alla presente determinazione e costituente parte integrante e sostanziale della stessa – le cui valutazioni sono state assorbite nel contesto del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 16 della L.R. n. 32/2012 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 19, commi 1 e 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Valutati, quindi, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 32/2012, i sopra citati pareri forniti dai soggetti competenti, consultati nell’ambito del procedimento.

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Considerato che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa od introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile.

## **DETERMINA**

ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 32/2012, di **non assoggettare** alla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. L.R. n. 32/2012 il PUO relativo al PUO Waterfront Levante di Genova, alle condizioni indicate nei pareri allegati alla presente, da considerarsi quivi riscritti, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento.

## **DETERMINA INOLTRE**

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al proponente;
- alla Regione Liguria;
- alla civica Direzione Urbanistica per quanto di competenza circa il perfezionamento del PUO.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**Il Direttore**  
**Ing. Michele Prandi**

(documento firmato digitalmente)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE AMBIENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-151.0.0.-25**

OGGETTO: Progetto Urbanistico Operativo per il Waterfront Levante di Genova  
Distretto n. 20 – Fiera-Kennedy – Settore 2  
Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- la L.R. n. 32/2012;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Premesso che:

- la piena compatibilità con il PUC vigente dell'idea progettuale del progetto denominato "Waterfront di Levante", è stata espressa con la DGC n. 16 del 29/01/2016 "Indirizzi in ordine all'attuazione del Blueprint" nella quale viene esplicitato che *"l'impostazione progettuale delineata dall'Architetto Renzo Piano risulta coerente con le scelte pianificatorie del PUC ed è compatibile con le indicazioni qualitative e quantitative dello stesso, per cui rappresenta una soluzione architettonica attuativa dello strumento urbanistico medesimo"*;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10 aprile 2018 è stato stabilito di dare attuazione al Waterfront di Levante attraverso la riqualificazione del compendio immobiliare, alienando, in tutto o in parte, beni e diritti di proprietà del Comune di Genova facenti parte dello stesso, nonché la partecipazione di S.P.Im. S.p.A. in Nuova Foce s.r.l.; sinteticamente, costituiscono oggetto della valorizzazione e vendita il padiglione C, la palazzina uffici, il padiglione M, il padiglione S, il padiglione D, il nucleo originario del portale di Levante (attuale biglietteria), i diritti edificatori conseguenti alla demolizione, a cura del Comune di Genova, dell'edificio denominato "ex NIRA" e del manufatto mono piano ad esso retrostante lato ponente e resta escluso dalla vendita il padiglione B denominato "Jean Nouvel";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con determinazione dirigenziale della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo n. 72 del 31 maggio 2018 è stato approvato il testo del disciplinare relativo alla procedura unitaria di vendita del compendio interessato dalla realizzazione dello Waterfront di Levante;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del 30 dicembre 2019 ad oggetto “*adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo al settore 2 del distretto di trasformazione n. 20 – Fiera – Kennedy – del vigente PUC ai sensi dell’art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s.m.e.i.*”, immediatamente eseguibile, il Comune ha adottato il PUO di cui all’oggetto;
- nell’ambito del PUO, ai sensi della L.R. 36/87 art. 50 e seguenti, per il Waterfront Levante di Genova è stato presentato il Rapporto Ambientale Preliminare, preparato per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Progetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 16 della L.R. 32/2012 e s.m.i., nel cui contesto sono da assorbire anche le valutazioni ambientali richieste dall’art. 19, comma 1, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. relative alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del predetto decreto;
- il progetto rientra infatti nell’elenco degli interventi da sottoporre alla Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale definito nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e s.m.i. comma 7 b) “*progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- la Legge Regionale Liguria n. 32/2012, ai sensi dell’art. 5, dispone che il Comune è l’autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti la cui approvazione sia attribuita alla competenza della medesima amministrazione, come nel caso in oggetto del PUO conforme al PUC;
- la realizzazione del canale navigabile (rami di ponente e di levante), invece, sarà soggetta a distinta procedura di VIA nazionale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006,;
- obiettivo del Rapporto Ambientale Preliminare è quello di permettere all’autorità competente di valutare se il piano possa avere impatti significativi sull’ambiente e assumere quindi una decisione in merito all’esclusione o all’assoggettamento a VIA e a VAS;
- i contenuti del documento sono risultati conformi a quanto richiesto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 32 – Allegato B e dall’Allegato IV-bis alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 264 del 2/1/2020, la Direzione Urbanistica ha trasmesso alla Direzione Ambiente la documentazione relativa all’oggetto al fine di attivare la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 32/2012;
- con nota prot. n. 1570 del 3/1/2020, la Direzione Ambiente ha richiesto parere in merito agli aspetti di competenza ai seguenti soggetti: “Regione Liguria”, “Città Metropolitana di Genova”, “A.R.P.A.L.”, “IReti S.p.A.”, “Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona”, “Prefettura di Genova”, “Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova”, “Agenzia del demanio”, “Agenzia delle dogane e dei monopoli”, “Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”, “Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche”, “A.S.L. 3”, “Terna Rete Italia S.p.A.”, “E-Distribuzione S.p.A.” nonché, internamente all’Ente Comunale, alla Direzione Mobilità e Trasporti, alla Direzione Urbanistica, alla Direzione Facility Management, alla Direzione Sviluppo del Commercio, alla Direzione Valorizzazio-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ne del Patrimonio e Demanio Marittimo, alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, ed infine ai propri U.O.C. Aria, Acqua, Industrie, Impianti, al Settore Politich Energetiche, all'Ufficio Bonifiche e Rifiuti e al Settore Igiene e Acustica.

Preso atto dei pareri pervenuti, si rileva che:

- la “Direzione Ambiente – Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche”, la “Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo”, la “Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo”, la “Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche”, pur avendo riscontrato la richiesta del Comune, hanno ritenuto di non esprimere parere di competenza;
- le note rilevanti ai fini del procedimento in oggetto – allegate alla presente determinazione e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa – sono quelle pervenute da “Direzione Facility Management – Ufficio Verde”, “Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova”, “Direzione Mobilità – U.O.C. Trasporti, Sviluppo, Viabilità, Infrastrutture e Pareri”, “IReti S.p.A.”, “A.R.P.A.L.”, “Città Metropolitana di Genova”, “Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona”, “Direzione Ambiente – U.O.C. Aria, Acqua, Industrie, Impianti”, “Direzione Urbanistica”, “Direzione Ambiente – Settore Igiene e Acustica” e “Direzione Ambiente – Ufficio Bonifiche e Rifiuti”;
- con nota del 6.4.2020, la Regione Liguria ha emesso “Pronuncia di non assoggettamento a VIA, con condizioni” – allegata alla presente determinazione e costituente parte integrante e sostanziale della stessa – le cui valutazioni sono state assorbite nel contesto del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 16 della L.R. n. 32/2012 e ss.mm.ii., nonche dell’art. 19, commi 1 e 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Valutati, quindi, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 32/2012, i sopra citati pareri forniti dai soggetti competenti, consultati nell’ambito del procedimento.

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Considerato che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa od introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile.

## **DETERMINA**

ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 32/2012, di **non assoggettare** alla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. L.R. n. 32/2012 il PUO relativo al PUO Waterfront Levante di Genova, alle condizioni indicate nei pareri allegati alla presente, da considerarsi quivi riscritti, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento.

## **DETERMINA INOLTRE**

di trasmettere copia del presente provvedimento:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- al proponente;
- alla Regione Liguria;
- alla civica Direzione Urbanistica per quanto di competenza circa il perfezionamento del PUO.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

**Il Direttore**  
**Ing. Michele Prandi**

(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 8132/2020

Addì, 11/01/2020

Classificazione:

Risposta a nota: Prot. n. 1570/VAS del 03/01/2020

**OGGETTO:** Progetto Urbanistico Operativo per il Waterfront Levante di Genova  
Distretto n.20 - Fiera Kennedy - Settore 2  
**Rilascio di parere sulla Verifica di Assoggettabilità alla VAS e VIA per le opere a verde connesse.**

Alla **Direzione Ambiente – ufficio VIA-VAS**  
SEDE  
viavasambiente@comune.genova.it

Epc **Direzione Urbanistica SUE**  
SEDE  
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it

In risposta alla vostra richiesta, inoltrata con nota Prot. n. 1570 del 03/01/2020, di rilascio parere di competenza sulla Verifica di Assoggettabilità alla VAS e VIA per le opere a verde connesse, preso atto dei contenuti del “rapporto preliminare ambientale” presentato dalla Società STARCHING, in particolare 3.2.4 Progetto del verde, che rimanda alle sezioni e tavole dedicate del PUO, valutato il progetto illustrato, l’Ufficio Verde Pubblico esprime parere favorevole all’impostazione generale del PUO in oggetto, riservandosi di approfondire elementi tecnici di dettaglio in fase progettuale.

In linea generale si richiama il Vigente Regolamento del Verde del Comune di Genova (DCC n.85 del 19/10/2010 e DCC n.18 del 06/03/2012), ed in particolare la necessità di evitare l’inserimento di piante che possano indurre reazione/patologia allergica, in tal senso si suggerisce di richiedere verifica che le piante proposte soddisfino tale caratteristica.

Si porgono distinti saluti

Il Funzionario Tecnico

Arch. Laura Farace

Il Funzionario TPO

Dott. For. Pierpaolo Grignani



COMUNE DI GENOVA

FP/BF/gm

Risposta a nota prot. 1570/VAS del 3/1/2020

Allegati: /

Alla Direzione Ambiente – Ufficio V.I.A. – V.A.S.  
Sede

**Oggetto: Progetto Urbanistico Operativo per il Waterfront Levante di Genova - Distretto n. 20 – Fiera Kennedy – Settore 2**  
**Richiesta di parere sulla verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS e VIA.**

Per gli aspetti di competenza si esprime parere favorevole all'attuazione del P.U.O. in oggetto ponendo le seguenti evidenze.

- Tra le viabilità del PUO dovranno essere distinte quelle che si configurano come "Strada" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 285/92 ove la regolamentazione della circolazione avverrà con Ordinanza del Comune e quelle il cui accesso sarà destinato ai fruitori dei padiglioni fieristici e più in generale alle aree portuali. Le prime (e le relative intersezioni) dovranno essere progettate in conformità ai DD.MM. 6791/2001 e 1699/2006 ricorrendo alle prescritte deroghe laddove necessario; le viabilità e le intersezioni inquadrare come adeguamento di strade o intersezioni esistenti dovranno fare riferimento alla citate norme per quanto possibile. Le seconde presenteranno "accessi" definiti ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 285/92 che dovranno essere conformi alle prescrizioni dell'art. 46 del D.P.R. 495/92.
- Lo studio trasportistico allegato al P.U.O. dovrà essere approfondito in sede di progettazione a scala edilizia dei singoli Lotti ai sensi della D.G.C. 35/2015. In tale sede andrà maggiormente sviluppata e dettagliata la micro-simulazione al fine di definire il più opportuno collegamento tra la viabilità di PUO e la rete stradale esistente.
- All'interno dei singoli lotti gli "accessi" ai parcheggi privati o più in generale alle aree carrabili private, sulle strade ad uso pubblico come sopra definite, dovranno essere conformi all'art. 46 del D.P.R. 495/92. Allo stato attuale dello sviluppo progettuale non è possibile identificarli.
- Dovranno essere approfonditi gli aspetti inerenti la mobilità pedonale verificando la continuità dei percorsi protetti e l'adeguamento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche. L'impianto di collegamento verticale descritto nello studio trasportistico andrà debitamente progettato e dovranno essere definite e concordate le modalità di gestione.
- Il previsto percorso ciclo-pedonale dovrà essere progettato nel dettaglio verificando l'adeguatezza delle dimensioni tali da permettere il transito ciclabile nei due sensi di marcia senza interferenze con i pedoni.

Distinti saluti.

U.O.C.

Sviluppo Viabilità, Infrastrutture e Pareri  
Geom. Ferdinando Biagiotti

Il Direttore  
Dott. Francesco Pellegrino

P:\Pareri per Uffici\1570-19\_waterfrontLevante-Distretto20-Settore2-VAS-VIA.doc





c\_d969.Comune di Genova - Prot. 28/01/2020.0030624.F

Spett.le  
**COMUNE DI GENOVA**  
**Direzione Ambiente**  
**Ufficio V.I.A. – V.A.S.**  
 Via di Francia, 1- 16149 GENOVA  
 e-mail [viavasambiente@comune.genova.it](mailto:viavasambiente@comune.genova.it)  
 PEC [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)

**OGGETTO: Progetto Urbanistico Operativo per il Waterfront Levante di Genova  
 Distretto n.20 – Fiera – Kennedy – Settore 2  
 Richiesta Parere sulla Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS e  
 VIA.  
 Trasmissione parere IRETI S.p.A..**

Sulla base della documentazione pervenuta si conferma l'esistenza di interferenze tra la rete idrica gestita dalla scrivente Società e le opere in oggetto.

Si rilascia pertanto un parere positivo all'esecuzione delle opere in oggetto subordinato a quanto segue.

Occorre un incontro di approfondimento con i progettisti allo scopo di definire quanto necessario per la ricollocazione della condotta idrica di trasporto DN 600 in acciaio assicurando la continuità di esercizio e per l'opportuna ricollocazione delle condotte di distribuzione idrica locale in funzione delle mutate esigenze.

Allo stato non parrebbero emergere interferenze tra le opere in progetto e le reti fognarie e gas gestite dalla Scrivente, tuttavia in occasione di suddetto incontro di approfondimento tale valutazione verrà sottoposta a verifica congiunta con i progettisti.

Gli oneri per la risoluzione delle interferenze si intendono interamente a carico del committente delle opere oggetto della presente ivi compresi gli oneri per il coordinamento della sicurezza ai fini di applicazione del D.Lgs.81/08.

Per eventuali informazioni vogliate contattare il Per. Ind. Giuseppe Manni (tel. 010 5586465 o 335 7740139).

Distinti saluti.

IRETI S.p.A.  
 Sede legale:  
 Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
 C.F. 01791490343  
 Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
 REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
 Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
 Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
 e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
 C.F. 07129470014

Pec: [ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)  
[ireti.it](http://ireti.it)  
**T010 5586664**

IRETI S.p.A.

L'Amministratore Delegato  
 (Ing. Fabio Giuseppini)

Via Piacenza 54  
 16138 Genova  
 F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
 10151 Torino  
 F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
 17100 Savona  
 F019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
 43123 Parma  
 F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
 29122 Piacenza  
 F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
 42123 Reggio Emilia  
 F0522 286246

Preg.mi

- Comune di Genova  
[comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)
- Direzione Ambiente – Ufficio VIA VAS  
[viavasambiente@comune.genova.it](mailto:viavasambiente@comune.genova.it)  
 c.a. Ing. Sergio Righeschi  
 c.a. Bellotti

**OGGETTO: Contributo ARPAL** Progetto Urbanistico Operativo per il Waterfront Levante di Genova Distretto n 20 Fiera Kennedy settore 2 Richiesta di parere sulla Verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS E VIA

In riferimento alla vostra nota Prot. n. 1570/VAS del 3.1.2020 assunta in ARPAL con n. Prot. 123 del 1.1.2020, relativa alla verifica di assoggettabilità alla VAS della Pratica IN OGGETTO, si trasmettono alcune indicazioni di seguito descritte utili all'espressione del provvedimento di VA, e si rinvia ai futuri procedimenti gli approfondimenti sulle tematiche ambientali interessate dalle fasi progettuali successive.

Il Rapporto preliminare (RP), preso in valutazione, illustra l'analisi delle componenti ambientali coinvolte nel PUO, costituito dal DT 20 Fiera Kennedy settore 2. Il progetto prevede, come meglio specificato nella relazione urbanistica, interventi di rigenerazione urbana volti al recupero dell'affaccio a mare per la città, mediante la realizzazione di un canale navigabile, la demolizione degli edifici ex fieristici, caratterizzati da obsolescenza tecnico funzionale, e la realizzazione di nuovi spazi a fruizione pubblica, nonché la rifunzionalizzazione ed il recupero del Palasport.

### **Osservazioni al Rapporto Preliminare Ambientale 4.1 Suolo e sottosuolo**

Suoli contaminati e terre e rocce da scavo Le indicazioni sono riportate nella nota comunicata dal Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico-Settore controlli e pareri ambientali metropolitani, in allegato alla presente nota.

#### Acque meteoriche

L'argomento acque meteoriche, viene più volte trattato al capitolo 4 del "Rapporto preliminare ambientale".

La superficie impermeabilizzata di 57000 mq non è classificabile tra le voci di cui all'art 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009, (richiamato a pagina 56) e non sono individuabili, attualmente, come scarico produttivo. Dato che i manti stradali non sono ricompresi nel campo di applicazione del Regolamento, i sistemi di laminazione (vespai lapidei) e i sistemi di disoleatura, descritti nel "Rapporto



preliminare ambientale”, possono essere considerati come meri sistemi di regimazione volumetrica delle acque o di prevenzione per eventuali sversamenti accidentali. E' utile tener conto, in queste fasi preliminari del progetto, che laddove le acque di dilavamento siano in qualche modo contaminate, possano automaticamente essere classificabili come reflui industriali (sentenze Corte di Cassazione: n. 36701 del 30/08/2019, n. 49693 del 30/10/2018 e n. 28725 del 21/6/2018) nella futura evoluzione normativa.

Con riferimento al paragrafo 4. 13.3 “Valutazione degli impatti in fase di cantiere”, pag 99 del RP, si ravvisa la necessità di porre attenzione sulle acque di scarico prodotte nelle fasi di cantiere di demolizione e realizzazione delle opere. Infatti, nella cantierizzazione di un'opera civile, si possono generare diverse tipologie di scarichi:

- scarichi di tipo civile, di competenza comunale o del gestore del S.I.I.
- scarichi industriali individuabili tra: cicli di lavorazione (esempio acque derivanti da raffreddamento di mezzi di perforazione), acque di lavaggio di mezzi, acque derivanti da eventuali impianti di betonaggio in sito, ed acque di dilavamento di piazzali impermeabili (interessati ad esempio dal deposito, anche temporaneo, di cumuli di materiale di scavo, materiale laterizio o stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possano rilasciare sostanze inquinanti.).
- scarichi derivanti da falde deviate a mezzo condotta per venuta o per aggettamento; per questo tipo di acque la classificazione a scarico produttivo è stata definitivamente chiarita dalla modifica dell'art 243 del D. lgs. 152/06, ad opera dell'art. 41, comma 1, legge n. 98 del 2013. (Sentenze Cass. Sez. III n. 44062 del 28 /11/ 2011, n. 9619 del 27-02-2014, n. 49695 del 30/10/2018

Per ciascuna tipologie di scarico è opportuno sia messo in atto un adeguato sistema di trattamento con relativa, preventiva, autorizzazione di cui all'art 124 del D.lgs 152/06.

## **Osservazioni al Rapporto Preliminare Ambientale 4.5 Qualità dell'aria e mobilità**

Osservazione al paragrafo 4.5.1.1 Fonte dei dati

Si segnala che sul portale AmbienteinLiguria è disponibile la relazione di Valutazione Annuale della qualità dell'aria - anno di monitoraggio 2018.

Osservazione al paragrafo 4.5.1.2 Vincoli e zonizzazioni

Il codice Europeo della zona Agglomerato di Genova è IT0711, non IT711 come erroneamente indicato.

Osservazione al paragrafo 4.5.1.4 Criticità, potenzialità e opportunità

I primi 2 paragrafi sono stati copiati dal Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria che è piuttosto datato, quindi si suggerisce di aggiornare i riferimenti normativi.

Osservazione al paragrafo 4.5.3.2 Impatti/criticità derivanti dall'attuazione del PUO

Viene detto che l'impatto sulla qualità dell'aria dato dall'aumento del traffico indotto nelle vicinanze del sito può essere quantificato in un aumento tra il 5 e il 10% degli attuali livelli, però in emissione, non ci sono valutazioni di quanto questo incida sulle concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente, in particolare per il biossido di azoto,

### **Direzione Scientifica UO PST**

Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 0106437220

[arpal@pec.arpal.liguria.it](mailto:arpal@pec.arpal.liguria.it)

[pst@arpal.liguria.it](mailto:pst@arpal.liguria.it)

[www.arpal.liguria.it](http://www.arpal.liguria.it)

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
**BS OHSAS 18001**



per cui c'è una procedura di infrazione in atto per il superamento del limite sulla media annuale nella città di Genova.

Comunque questa parte del rapporto non risulta di facile lettura e non consente di valutare se l'impatto previsto sulla qualità dell'aria sia significativo oppure no.

## **Osservazioni al Rapporto Preliminare Ambientale 4.6 Biodiversità**

E' stata visionata ed esaminata la documentazione trasmessa e caricata sul sito del Comune di Genova e sono stati interrogati i principali strumenti conoscitivi regionali in materia riscontrando quanto segue:

L'ambito è posto in un settore estremamente urbanizzato della costa genovese, fortemente rimaneggiato soprattutto nell'ultimo secolo e mezzo, direttamente servito dalla rete primaria urbana. Si tratta di una zona esterna ad aree ZSC e corridoi ecologici, in cui non sono presenti elementi di pregio naturalistico.

- Il database regionale Li.Bi.Oss segnala una presenza puntuale (segnalazione risalente al 2006) nell'area limitrofa di *Daphne gnidium*, specie molto diffusa nei terreni incolti e rocciosi oppure incendiati e degradati, tale specie non è caratterizzata da una particolare significatività e non risulta tutelata dalla normativa Regionale e comunitaria.
- La documentazione fotografica illustra una situazione di totale urbanizzazione ad eccezione del muraglione a nord del sito di intervento presso il quale è evidente la presenza di *Ailanto altissima*, specie aliena di carattere invasivo recentemente entrata a far parte della lista delle specie aliene invasive di rilevanza unionale, ai sensi del Regolamento europeo 1143/2014
- Il progetto nello specifico prevede la realizzazione di nuove aree verdi sia negli spazi interstiziali a ridosso della sopraelevata sia nel primo tratto di quello che dovrebbe diventare un parco lineare urbano, con pista ciclopedonale e promenade urbana lungo il canale.

La tavola C12\_PLANIMETRIA SISTEMAZIONE A VERDE – PRG, individua lo spazio destinato all'arredo vegetazionale dell'area.

In considerazione di quanto sopra esposto, lo scrivente ufficio ritiene che la documentazione fornita sia sufficiente ad individuare il contesto di riferimento nel quale si inserisce l'intervento e che non sussistano particolari criticità rispetto alla realizzazione delle opere in oggetto, ciò premesso considera opportuno prevedere azioni volte ad evitare la diffusione delle specie aliene invasive, nello specifico si raccomanda l'eradicazione e il corretto smaltimento delle specie presenti, la corretta gestione dei cantieri in fase di corso d'opera e soprattutto l'impiego di materiale vegetale autoctono e coerente rispetto alle condizioni ecologico-climatiche dell'area in oggetto per la realizzazione delle aree a verde.

Ci si riserva pertanto di approfondire gli elementi tecnici al riguardo in fase progettuale.

Appare inoltre necessario precisare che eventuali valutazioni in merito alla interazione del PUO oggetto di analisi rispetto alle ZSC marine risultano essere di





competenza della Regione Liguria, come precisato nella normativa regionale di riferimento.

Con riferimento al verde urbano e alla componente Salute umana, si rappresenta l'opportunità di impiego di specie non allergeniche, al fine di prevenire l'aumento di popolazione esposta e vulnerabile al rischio sanitario allergenico.

### **Osservazioni al Rapporto Preliminare Ambientale 4.9 Clima acustico**

Tra gli effetti ambientali individuati ed analizzati sul RP vi è la componente rumore. Riguardo all'acustica si rimanda alla competenza diretta degli uffici comunali per le azioni tese alla mitigazione dell'impatto acustico nell'area del PUO proveniente dalla viabilità esistente sulle sopraelevate aree attigue al PUO, e per le azioni tese alla mitigazione degli effetti eventualmente indotti verso i recettori esterni alle aree di progetto dalle attività che si insedieranno sulle aree del PUO, nonostante che al momento quest'ultimi siano valutati nulli.

### **Osservazioni al Rapporto Preliminare Ambientale 4.10 Inquinamento elettromagnetico**

Il RP evidenzia la presenza mappata di stazioni radiobase per telefonia mobile, ed esclude la presenza di elettrodotti sull'area interessata. Data la fase iniziale delle attività di progetto, attualmente manca la previsione delle allocazioni future delle stesse stazioni. Dunque, oltre l'osservanza della normativa cogente di settore, si suggerisce di stabilire/ prevedere come a seguito delle variazioni del tessuto urbano nell'area del PUO possano determinarsi incompatibilità con delle stazioni.

Si resta disponibili ad ulteriori eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile  
U.O. Pianificazione Strategica  
(Ing. Marco Barbieri)

**Allegato:** nota Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico-Settore controlli e pareri ambientali metropolitani, Prot n.62 del 30.1.2020, ARPAL.PROT INTERNO.2020.0000062

**Estensore Provvedimento:** M. Montalbano, M. Beggiano, M. Madero, A. Tedesco, T. Sammartano

Ing. M. Valle, Dirigente U.O. Fisica Ambientale, Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico – ARPAL

#### **Direzione Scientifica UO PST**

Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 0106437220

[arpal@pec.arpal.liguria.it](mailto:arpal@pec.arpal.liguria.it)

[pst@arpal.liguria.it](mailto:pst@arpal.liguria.it)

[www.arpal.liguria.it](http://www.arpal.liguria.it)

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
**BS OHSAS 18001**



Prot. n. 5912

Class./fasc.:09.10/2018\_310

Allegati

Genova, 06 febbraio 2020

Al Comune di Genova  
Direzione Ambiente Igiene Energia  
U.O. Suolo – Ufficio Bonifiche  
[comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)  
**c.a. Dott. Di Giovanni**

**e, p. c.:**

All'ARPAL  
Dipartimento Provinciale di Genova  
[arpal@pec.arpal.gov.it](mailto:arpal@pec.arpal.gov.it)  
**c.a. Dott. Bertelli, Dott. Silvestri**

Alla Regione Liguria  
Vice Direzione Generale Ambiente  
[protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)  
**c.a. Dott. De Stefanis**

Alla ASL 3 Genovese  
S.C. Igiene e Sanità Pubblica  
[protocollo@pec.asl3.liguria.it](mailto:protocollo@pec.asl3.liguria.it)  
**c.a. Dott.ssa Bosi**

Al Comune di Genova  
Area Risorse Tecnico Operative  
[comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)  
**c.a. Arch. Grassi**

**Oggetto: Nuovo Water Front di Levante, Genova Foce. Valutazione preliminare Piano di Caratterizzazione.**

Con riferimento alle note Comune di Genova - Area Risorse Tecnico-Operative del 19/11/2019 e del 14/01/2020, non si rilevano impedimenti all'approvazione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 6 e 9 della LR 10/09, del Piano di Caratterizzazione trasmesso con nota Comune di Genova - Area Risorse Tecnico-Operative del 30/01/2020, inerente l'area Ex Fiera del Mare.

Per tutte le valutazioni di merito, si rimanda allo specifico parere tecnico che la Città Metropolitana presenterà in sede di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14ter della LR 241/90 e degli artt. 6 e 9 della LR 10/09, in funzione dell'approvazione, con prescrizioni, del Piano di Caratterizzazione in oggetto.

Si ritiene comunque fin d'ora opportuno evidenziare la necessità di prevedere, in fase di indagine di caratterizzazione, l'esecuzione di 4 ulteriori sondaggi a carotaggio continuo, da attrezzare a piezometri di monitoraggio delle acque sotterranee, al fine di meglio ricostruire lo stato di qualità ambientale dei terreni,



delle acque sotterranee e dei materiali di riporto antropici, in particolare nelle zone che non saranno interessate dai previsti interventi di scavo per la realizzazione del nuovo canale, secondo il seguente schema:

- un sondaggio/piezometro a valle idrogeologico del padiglione B, in posizione tendenzialmente mediana
- due sondaggi/piezometri a valle idrogeologico del Palasport (uno in posizione sud-est e uno in posizione sud-ovest)
- un sondaggio/piezometro a valle idrogeologico in corrispondenza dell'estremità nord-occidentale del complesso delle aree oggetto di caratterizzazione.

Ulteriori accertamenti analitici dovranno essere previsti anche a carico dei terreni lasciati in pristino al termine delle operazioni di dismissione e rimozione dei serbatoi interrati in passato asserviti alla centrale termica dell'ex palazzina uffici della Fiera, provvedendo al prelievo di campioni rappresentativi del fondo e della pareti dell'area di scavo.

Al riguardo si ritiene necessaria, in funzione della definizione del modello concettuale del sito, una puntuale definizione planimetrica, a maggiore specificazione di quanto riportato nella tavola 1 allegata al Piano di Caratterizzazione in oggetto, delle aree sulle quali verificare la conformità dei valori di CSC definiti dal D.Lgs. 152/06 per terreni ad uso commerciale e delle aree sulle quali verificare la conformità dei valori di CSC definiti dal D.Lgs. 152/06 per terreni ad uso verde/residenziale, sulla base dello scenario di riqualificazione del complesso fieristico.

Si richiede inoltre al Comune di Genova - Direzione Ambiente una valutazione chiarificatrice in ordine alla definizione dello stato di qualità ambientale, e delle conseguenti azioni di risanamento, in ordine ai materiali di riporto antropici che verranno lasciati in pristino nello scenario di riqualificazione del sito, risultati affetti, in fase di indagine ambientale preliminare del febbraio 2018, da condizioni di non conformità al test di cessione di cui dell'art. 41 comma 3 del DL 69/13 convertito in L 98/13 in relazione ai valori di CSC definiti dal D.Lgs. 152/06 per le acque sotterranee, secondo lo schema interpretativo di cui alla nota del MATTM del 14/05/2014, con riferimento ai parametri Al, Sb, CrVI e Hg, già evidenziate nelle note Comune di Genova - Direzione Attuazione Nuove Opere del 21/12/2018 e del 12/01/2019.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Mauro Bruzzone)

MPe/lg



*Ministero per i beni  
e le attività culturali e  
per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA  
DI GENOVA  
E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

Genova, 03/03/2020

A

**Comune di Genova**  
Direzione Urbanistica  
via di Francia, 1  
16149 - Genova  
[comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)

c.a.  
[direzioneurbanisticasue@comune.genova.it](mailto:direzioneurbanisticasue@comune.genova.it)

e p.c.

Prot. MBAC-SABAP-LIG 5229

Cl. 34.43.04/105.17

*Allegati //*

**OGGETTO:** COMUNE DI GENOVA – Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo al settore 2 del distretto di trasformazione n.20 – Fiera – Kennedy del vigente PUC ai sensi dell'art. 51 della Legge Urbanistica Regionale n.36/1997 e ss.m.e.i. - Deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del 30 dicembre 2019

Richiesta di parere in quanto PUO riguardante immobili soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 – *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*

Dando riscontro alla nota prot. 478 del 02/01/2020 qui pervenuta in data 03/01/2020, ed assunta a protocollo con il n. 4924 del 27/02/2020, volta a chiedere il parere sul Progetto Urbanistico Operativo dell'area ex Fiera del Mare;

CONSIDERATO che con nota protocollo 11483 del 23/05/2018 (e successive precisazioni di cui alla nota 12257 del 01/06/2018) questo ufficio ha espresso il proprio assenso di massima ai contenuti del Progetto Preliminare dello Studio RPBW;

CONSIDERATO che con nota protocollo 18285 del 10/08/2018 questo ufficio ha espresso il proprio parere in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui alla nota prot. 13713 del 19/06/2018;

CONSIDERATO che questo ufficio si è espresso positivamente nell'ambito della CDS relativa alla realizzazione Imbocco Canale Navigabile - Area Fiera del mare con nota 27271 del 06/12/2018 e sulla successiva variante con nota 21386 del 24/09/2019;

VERIFICATO che l'area in oggetto risulta sottoposta a vincolo ai sensi della Parte III del Codice, ex art. 142, lettera a), trovandosi di territorio costiero compreso nella fascia di 300 m dalla linea di battigia e in prossimità di tale area, ad una distanza minima di 200 metri, si estende l'ambito tutelato ai sensi dell'art. 136 del Codice, in forza del DM 1 luglio 1969, con la dichiarazione di notevole interesse pubblico della



Palazzo Reale, Via Balbi 10 - 16126 Genova.  
Tel. +39 010 27181  
E-mail: [sabap-lig@beniculturali.it](mailto:sabap-lig@beniculturali.it)  
PEC [mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it)

zona di via Corsica, “quale sintesi equilibrata tra l’opera dell’uomo e vari complessi arborei costituenti un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale e punto di vista e di belvedere accessibile al pubblico e dal quale si può vedere il mare”;

RIBADENDO, inoltre, che nelle immediate vicinanze dell’area in parola sono presenti manufatti tutelati ai sensi della Parte II del Codice BCP, tra i quali si evidenziano: la *Batteria Stella*, costruita presumibilmente negli anni '80 dell'Ottocento come una piccola fortificazione in pietra e mattoni e attualmente in uso alla Marina Militare, che vi ha eretto al di sopra nella seconda metà del '900 una struttura in cemento armato; le *Mura della Cava*, appartenenti alla più ampia cerchia delle Mura urbane cinquecentesche, in prosecuzione dalle Mura delle Grazie e delle Mura della Marina; la *Villa Croce*, sottoposta a tutela con dichiarazione del 2014; il *Poggio della Giovine Italia e zona di rispetto*, con dichiarazione del 1953; *Le case dei pescatori di Luigi Vietti*, sottoposte a tutela con dichiarazione del 2014;

ACCERTATO che gli interventi oggetto del Programma Urbanistico Operativo, di seguito PUO, risultano compatibili con i valori tutelati dal D.Lgs 42/2004 – *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e che non interessano manufatti tutelati ai sensi della Parte II del Codice si esprime il parere di seguito riportato.

Dall’esame degli elaborati grafici del PUO emergono alcuni elementi che si discostano dalla proposta progettuale donata dallo Studio “Renzo Piano Building Workshop” per il nuovo *Waterfront di Levante* della città di Genova, già oggetto del parere sopra citato, che prevedeva per quest’area (**fase 1. Fiera del Mare e piazzale Kennedy**) un ri-disegno urbanistico articolato su un canale navigabile, con sponde ormeggiabili e argini ciclo-pedonali, parallelo alla linea di costa e agli assi stradali limitrofi di Corso Aurelio Saffi e della Strada Sopraelevata Aldo Moro. In questo quadro il nuovo canale diveniva elemento di cerniera tra la città e il mare, nell’intento di riportare l’acqua più vicina alle mura cittadine e riconnettere spazi destinati fino ad ora esclusivamente alle attività portuali. Il PUO in oggetto prevede invece una riduzione del canale con la totale eliminazione dello specchio acqueo dal perimetro del Padiglione S, è parere di questa soprintendenza che tale elemento caratterizzante non possa essere completamente eliminato ma debba essere mantenuto almeno per la porzione verso il mare e con un andamento che segua la forma curva del padiglione stesso.

Il PUO persegue inoltre il riassetto generale dell’area attraverso la già prevista e in parte attuata demolizione di alcuni edifici (ex NIRA), il recupero di altri a nuove funzioni (Padiglione S - subcomparto 2.1) e la realizzazione di nuovi fabbricati (subcomparti 2.2a, 2.2b, 2.3, 2.4) che risultano però in numero e di dimensione maggiore rispetto a quelli inizialmente proposti. A parere della scrivente tale previsione, se attuata, potrebbe compromettere le visuali dalle vie pubbliche e la percezione dell’elemento acqua dalle stesse. Si ritiene pertanto che debba essere ridotto sensibilmente il volume previsto per il comparto 2.2b in quanto questo si colloca all’imbocco del progettato parco urbano e non consentirebbe la percezione, da questo punto, del canale e la visibilità da levante dello spazio pubblico riqualificato.

Nel comparto 2.2a, la disposizione e la dimensione dei nuovi volumi dovrà essere più aderente a quanto previsto dal progetto donato, prevedendo un blocco più compatto e di lunghezza inferiore a quello proposto e che non superi la quota di C.so Aurelio Saffi, ossia 24m, in modo da non incidere sulla lettura delle Mura dal mare, sulle visuali dalle vie pubbliche e dai punti di belvedere presenti in questo tratto. Tale indicazione è mirata anche a non riproporre in quest’area, che si identifica per la sua peculiare e singolare conformazione paesaggistica e destinata a funzioni specialistiche, l’impianto planimetrico propria del tessuto urbano consolidato e al tempo stesso valorizzare i beni tutelati ai sensi della Parte II presenti al contorno. Anche i comparti 2.3 e 2.4 dovranno tener conto della necessità di non interferire con le visuali da corso Aurelio Saffi verso la linea di orizzonte, sia nella direzione da levante a ponente che in quella opposta, mantenendosi pertanto ad una quota inferiore a quella di colmo del Padiglione B Jean Nouvel. In quest’ottica le quote indicate per i vari comparti non potranno essere superate nemmeno dalle eventuali dotazioni impiantistiche poste in copertura.



Palazzo Reale, Via Balbi 10 - 16126 Genova.

Tel. +39 010 27181

E-mail: [sabap-lig@beniculturali.it](mailto:sabap-lig@beniculturali.it)


PEC [mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it)

Per migliorare la fruizione dei nuovi canali e la permeabilità a 'quota uomo' nelle visuali da e verso il mare è auspicabile che siano aumentate le superfici delle banchine a quota +1 sul livello del mare rispetto a quelle a quota +5 e realizzati solo due ponti di accesso, uno carrabile sul retro del Padiglione B e uno pedonale di collegamento con l'area del Padiglione S. Entrambi i ponti dovranno essere progettati con un linguaggio architettonico coerente con quello degli edifici e improntato alla massima leggerezza e che si confronti con l'elevatissima qualità dell'intervento dell'arch. Luigi Carlo Daneri in Piazza Rossetti.

Infine, si suggerisce di ridurre l'impatto del Padiglione B con delle schermature o delle alberature poste sul retro dello stesso che interrompano e mitigino l'impatto dell'imponente volume esistente.

Tutto ciò premesso e considerato il parere espresso si rimane in attesa degli elaborati di dettaglio relativi ai vari comparti in ottemperanza al parere emesso e del successivo progetto definitivo per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 146, comma 5 del succitato *Codice*.

**Il Soprintendente**  
*Manuela Salvati*

  
Il Responsabile del Procedimento  
Funzionario Architetto Carla Arcolio  
AREA IV - UT GENOVA CENTRO  
E-mail: [carla.arcolio@beniculturali.it](mailto:carla.arcolio@beniculturali.it)



Palazzo Reale, Via Balbi 10 - 16126 Genova.  
Tel. +39 010 27181  
E-mail: [sabap-lig@beniculturali.it](mailto:sabap-lig@beniculturali.it)  
PEC [mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it)



COMUNE DI GENOVA

Alla Direzione Ambiente  
Ufficio V.I.A. - V.A.S.

Oggetto: Progetto Urbanistico Operativo per il Waterfront Levante di Genova Distretto n. 20 – Fiera-Kennedy – Settore 2 - **Parere sulla Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS e VIA** - ufficio Aria-acqua.

Per quanto di competenza si esprime parere favorevole.

Dall'analisi della documentazione si evidenziano alcuni aspetti che potranno essere approfonditi nelle successive fasi di progettazione riguardanti in particolare le problematiche connesse alle attività di cantiere per le quali dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali ad esempio il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto del materiale e la manutenzione delle vie di transito, ecc.); e alle problematiche legate con il transito dei mezzi per i quali si ritiene opportuno che possa essere valutato che il flusso degli stessi venga regolato in modo da non aggravare possibili situazioni d'inquinamento già in atto.

Distinti saluti.

Il Responsabile U.O.C.  
Aria/acqua/industrie/impianti  
Dott. Antonio Bertocchi



COMUNE DI GENOVA

Addì 6.04.2020

Direzione Ambiente:

- Ufficio V.I.A. – V.A.S.

**OGGETTO:** Progetto Urbanistico Operativo - Distretto n. 20 - Fiera-Kennedy - Settore 2.  
**Risposta a nota prot. N. 1570/VAS**

In riscontro alla Vostra nota indicata in oggetto ed alla richiesta in essa contenuta di rassegnare il proprio parere di competenza, dato atto che in data 30 dicembre 2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 393 è stato adottato il P.U.O. relativo al settore 2 del Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera – Kennedy, si segnala che la Direzione Urbanistica, con particolare riferimento agli uffici ricompresi nell'elenco dei destinatari allegato alla nota di cui sopra, ha svolto le attività istruttorie relative allo strumento urbanistico propedeutiche alla sua adozione.

Al fine dell'espressione del richiesto parere si richiamano, pertanto, integralmente i contenuti e le valutazioni formulate nella Relazione Urbanistica e nei pareri di competenza della scrivente direzione, allegati alla DGC n. 393/2019 quale parte integrante.

Si rimane a disposizione per ulteriori necessità.

Cordiali saluti

*Il Direttore*  
arch. Laura Petacchi

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

Prot. n°PG/2020/ 109678

Genova, 06.04.2020

Oggetto: Parere di “assoggettabilità a VAS” - P.U.O. - Progetto Urbanistico Operativo - Distretto n. 20 - Fiera-Kennedy - Settore 2. Legge n° 447/95 - L.R. n° 12/98 - D.G.R. n°534/99 - Valutazione d’impatto clima/acustico.

Pratica n°30/2020/RA  
(da citare nella corrispondenza).

Direzione Ambiente

Ufficio V.I.A. – V.A.S.

Sede

Preso atto che il P.U.O. all’oggetto:

- ha tra i suoi obiettivi quello di riportare nell’area della fiera una attrattività a scala cittadina delle funzioni legate alla cultura e al tempo libero, accompagnate da una riconversione dal punto di vista turistico-ricettivo da affiancare alla nuova qualità delle funzioni messe a servizio della diportistica;
- è articolato in sub comparti, in particolare alcuni oggetto di opere pubbliche con procedure di attuazione autonome (sub comparto 2.8 canale navigabile) o non oggetto di interventi previsti dal PUO, come la ex batteria Stella (su comparto 2.7) oggi in uso al demanio militare.

Anche i sub comparti di intervento sono articolati secondo le modalità di realizzazione e gli attori coinvolti:

- Sub comparto 2.0, prima fase della viabilità pubblica, inserita nella programmazione delle opere pubbliche e coordinata con l’attuazione del Sub comparto 2.1;
- Sub comparto 2.1, ristrutturazione edilizia e ampliamento volumetrico fuori sagoma del palasport, oggi inagibile, come impianto sportivo convenzionato integrato da un distretto commerciale tematico;
- Sub comparto 2.2, ristrutturazione urbanistica del padiglione C ed edifici minori correlati, con nuove costruzioni miste residenziali e terziarie lungo la banchina nord del nuovo canale navigabile;
- Sub comparti 2.3, 2.4 e 2.5 (le destinazioni sono indicative, cfr. par. successivi), ristrutturazione urbanistica con nuovi edifici a costituire, sulle aree ex Nira a est, ed ex università a ovest del padiglione Nouvel, un’isola circondata dal canale e dalle sue banchine d’attracco, con un mix di funzioni commerciali, terziarie e ricettive, eventualmente integrate da spazi per gli spettacoli e i convegni come servizio convenzionato;



Comune di Genova Direzione Ambiente  
Settore Igiene e Acustica  
U.O.C. Acustica  
Ufficio Risanamento Acustico  
Via di Francia, 1- Genova  
Tel. 010 5573418  
ambientel@comune.genova.it







COMUNE DI GENOVA

- Sub comparto 2.6 seconda fase della viabilità pubblica, con raccordo al ponte carrabile di accesso alla nuova isola, collegamento litoraneo al cantiere e alla batteria Stella, nonché riqualificazione degli spazi sotto la sopraelevata e delle mura storiche, attualmente programmata con finanziamenti specifici del Ministero dei Beni Culturali;
- le aree oggetto del PUO in trattazione sono state inserite tutte in fascia acustica IV , come definita nel D.P.C.M. 14/11/1997, (paragrafo 4.9.1.2 “vincoli e zonizzazioni” del “Rapporto preliminare ambientale” All. 3 – Rev.01);

Visto il “Rapporto preliminare ambientale” All. 3 – Rev.01 , datato 15.11.2019 e già a corredo del progetto, con particolare riferimento al “paragrafo 4.9” di detta documentazione, nel rispetto delle valutazioni tecniche in esso contenute, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole in merito al progetto** in argomento **alle seguenti condizioni:**

- **qualora il progetto interessasse aree limitrofe a quelle in argomento, dovrà essere verificata la compatibilità delle previsioni progettuali con la zonizzazione acustica comunale e, nel caso la verifica acclarasse l'occupazione di aree in classe acustica VI, dovrà essere richiesta, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, la necessaria istanza di variante alla Classificazione Acustica comunale;**
- **durante la fase di progettazione di ciascuno dei futuri interventi previsti dovrà essere predisposto dal T.C.A. uno studio acustico puntuale e presentata la valutazione previsionale di clima/impatto acustico, così come prevista dalla normativa vigente;**
- provvedere, prima dell'inizio dei lavori, relativi ad ogni cantiere edile, a richiedere agli uffici comunali apposita autorizzazione per attività rumorose temporanea;
- provvedere, a fine lavori, per ciascuno dei futuri interventi previsti, **alla** consegna di apposito collaudo acustico, con riferimento alla categoria di riferimento, così come individuata dal DPCM 05.12.1997;
- ottenere il Nulla Osta Acustico secondo le vigenti procedure in merito all'esercizio delle future attività.

Il Direttore  
Ing. Michele Prandi

documento firmato digitalmente

MT/mt/06.04.2020  
GM 6.4



Comune di Genova Direzione Ambiente  
Settore Igiene e Acustica  
U.O.C. Acustica  
Ufficio Risanamento Acustico  
Via di Francia, 1- Genova  
Tel. 010 5573418  
ambientel@comune.genova.it





COMUNE DI GENOVA

**RIF+BF**

**OGGETTO:** Progetto Urbanistico Operativo per il Waterfront Levante di Genova Distretto n. 20 – Fiera-Kennedy – Settore 2-  
**Parere sulla Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS e VIA.**

**Al Comune di Genova**  
Direzione Ambiente  
Ufficio VIA-VAS

Relativamente al cd Waterfront di Levante, si comunica che con Determina Dirigenziale 2020-151.0.0-20 del 19/3/2020 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione dell'area di cui alla planimetria allegata, presentato ai sensi del D. Lgs 152/06 dal Comune di Genova, Area delle Risorse Tecnico Operative: tale documento contiene le indicazioni ambientali correlate al procedimento di bonifica.

Quanto sopra premesso, e richiamata integralmente la determina dirigenziale 2020-151.0.0-20, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Cordiali saluti.

Genova, 6 aprile 2020

Il Direttore  
ing. Michele Prandi  
(documento firmato digitalmente)

Waterfront Levante (478)\parerePUOwaterfrontAprile2020



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**

**GENOVA**

*Ufficio Prevenzione Incendi*

Protocollo n.

Genova,

A Comune di Genova

Direzione Ambiente – Ufficio V.I.A. – V.A.S.

[comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)

[viavasambiente@comune.genova.it](mailto:viavasambiente@comune.genova.it)

**OGGETTO:** Progetto Urbanistico Operativo per il Waterfront Levante di Genova  
Distretto n. 20 - Fiera-Kennedy - Settore 2  
Richiesta Parere sulla Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS e VIA.

Con riferimento alla conferenza dei servizi prot.1570/VAS del 03/01/2020, dall'esame della documentazione tecnica si rileva la presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/11).

La stessa documentazione non consente di esprimere un parere di competenza in merito agli aspetti di sicurezza antincendio, in quanto non finalizzata a dimostrare il rispetto della normativa di settore.

Tuttavia si ritiene di indicare i seguenti criteri di carattere generale ai quali le attività soggette ai controlli dovranno attenersi.

1) Gli accessi alle aree dove sono ubicate le attività devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4,00 m;
- raggio di volta: 13,00 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

2) Dovranno essere rispettate le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili alle attività in argomento.

Ad ogni buon fine si rammenta che le singole attività risultanti tra quelle elencate nell'allegato I del DPR 151/11, hanno l'obbligo di attivare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del citato DPR 151/11 nelle modalità previste dagli artt. 3 e 4 del DM 07/08/2012.



Primo Dirigente

(Dott. Ing. Arturo Antonelli)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Genova  
Via A. Albertazzi, 2  
16149 Genova  
e-mail: [comando.genova@vigilfuoco.it](mailto:comando.genova@vigilfuoco.it)

Ufficio Prevenzione Incendi

Telefono 0102441450

Orario Ufficio: Lunedì, Venerdì dalle 8.30 alle 11.30  
Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00



REGIONE LIGURIA  
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE  
SETTORE: Valutazione impatto ambientale e sostenibile

PRONUNCIA DI NON ASSOGGETTAMENTO A VIA, CON CONDIZIONI, EX ART.  
19 DEL D.LGS. N. 152/2006, RELATIVA AL PUO DENOMINATO "WATERFRONT DI  
LEVANTE".

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed, in particolare, l'art.10 comma 4 che, stabilisce che la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 possa essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel ridetto decreto, nell'ambito della procedura di VAS;
- il decreto 30 marzo 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116";
- la l.r. 28 dicembre 2017 n. 29, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018", e, in particolare, l'art. 17 che detta disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale alla sopravvenuta normativa statale di riordino in materia, approvata dal D.Lgs. n. 104/2017;
- la l.r. n. 32/2012, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)" ed, in particolare, l'articolo 16, che prevede che, nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità, che comportino, altresì, l'approvazione di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, tale procedura possa essere condotta, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, nell'ambito della procedura di VAS;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di V.I.A., approvato con la D.G.R. n. 107 del 21/02/2018 ex Art. 17, comma 5, Legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29, ed, in particolare, l'articolo 4, che detta indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità a VIA;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 1570/VAS del 03/01/2020, assunta a protocollo generale di Regione Liguria con n. PEC-PG/2020/6862 del 10/01/2020, è stata richiesta l'attivazione, su istanza del Comune di Genova, della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sul "Progetto Urbanistico Operativo denominato Waterfront di Levante" nell'ambito del procedimento di VAS di competenza comunale avviato ai sensi dell'articolo 5 della citata l.r. n. 32/2012;
- in data 24 gennaio 2020 è avvenuta la pubblicazione, a cura del Settore VIA e Sviluppo Sostenibile, della documentazione fornita sul sito internet della Regione dedicato all'ambiente ai fini dell'avvio della fase pubblica, all'esito della quale non sono pervenute osservazioni;
- dell'avvenuta pubblicazione è stata, altresì, data comunicazione telematica agli enti potenzialmente interessati dal progetto, così come previsto dall'art.19 c.3 del D.Lgs. n.152/2006, con la nota prot. PEC-PG/2020/26043 del 24/01/2020;

DATO ATTO che:

- Il progetto prevede modifiche edilizie al padiglione S della Fiera Internazionale di Genova con destinazione a impianti sportivi, locali tecnici pertinenziali, centro commerciale, nonché la realizzazione di edifici residenziali e commerciali e di parcheggi di uso pubblico e privato con verde di arredo e verde pensile;

LI/li

---

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile  
Via D'Annunzio, 111-16121 Genova - Pec: [via.certificata@cert.regione.liguria.it](mailto:via.certificata@cert.regione.liguria.it)  
Responsabile del procedimento: dott. Luca Iacopi, tel.010.548.4614  
E-mail [luca.iacopi@regione.liguria.it](mailto:luca.iacopi@regione.liguria.it)

- tale progetto è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui al punto 7 b) “progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto”, dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento del Settore VIA, con la collaborazione delle altre strutture regionali interessate, al fine di valutare gli impatti del progetto risultanti dall'analisi della documentazione fornita, si è concretizzata nella relazione tecnica n. S710 del 03 aprile 2020, di cui al documento allegato;
- il Proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, che nel provvedimento finale vengano espresse le condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame alla procedura di VIA regionale;
- Dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella suddetta relazione tecnica n. S710 del 03 aprile 2020, risulta che non è necessario assoggettare il progetto in parola al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale regionale in quanto lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente, fermo restando il rispetto di una condizione ambientale come di seguito indicata.

Tutto ciò premesso si esprime la pronuncia di non assoggettamento a VIA relativa al “Progetto Urbanistico Operativo denominato Waterfront di Levante”, presentato dal Comune di Genova, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando il rispetto della seguente condizione ambientale:

- a) Lo studio deve essere integrato con valutazioni sull'impatto del traffico indotto dalla cantierizzazione, proponendo soluzioni che permettano di mitigarne l'impatto sulla viabilità cittadina, tenendo anche conto della possibile interferenza con altri grandi cantieri che potenzialmente insistono nello stesso quartiere.

Il proponente dovrà comunicare alla Regione Liguria, Settore VIA e Sviluppo Sostenibile la data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente .

La presente pronuncia ha efficacia temporale di sette anni nell'ambito della quale il progetto dovrà essere realizzato.

Il Dirigente  
Dott.ssa Paola Carnevale



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-151.0.0.-25**

OGGETTO: Progetto Urbanistico Operativo per il Waterfront Levante di Genova  
Distretto n. 20 – Fiera-Kennedy – Settore 2  
Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- la L.R. n. 32/2012;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Premesso che:

- la piena compatibilità con il PUC vigente dell'idea progettuale del progetto denominato "Waterfront di Levante", è stata espressa con la DGC n. 16 del 29/01/2016 "Indirizzi in ordine all'attuazione del Blueprint" nella quale viene esplicitato che *"l'impostazione progettuale delineata dall'Architetto Renzo Piano risulta coerente con le scelte pianificatorie del PUC ed è compatibile con le indicazioni qualitative e quantitative dello stesso, per cui rappresenta una soluzione architettonica attuativa dello strumento urbanistico medesimo"*;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10 aprile 2018 è stato stabilito di dare attuazione al Waterfront di Levante attraverso la riqualificazione del compendio immobiliare, alienando, in tutto o in parte, beni e diritti di proprietà del Comune di Genova facenti parte dello stesso, nonché la partecipazione di S.P.Im. S.p.A. in Nuova Foce s.r.l.; sinteticamente, costituiscono oggetto della valorizzazione e vendita il padiglione C, la palazzina uffici, il padiglione M, il padiglione S, il padiglione D, il nucleo originario del portale di Levante (attuale biglietteria), i diritti edificatori conseguenti alla demolizione, a cura del Comune di Genova, dell'edificio denominato "ex NIRA" e del manufatto mono piano ad esso retrostante lato ponente e resta escluso dalla vendita il padiglione B denominato "Jean Nouvel";
- con determinazione dirigenziale della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo n. 72 del 31 maggio 2018 è stato approvato il testo del disciplinare relativo alla procedura unitaria di vendita del compendio interessato dalla realizzazione dello Waterfront di Levante;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del 30 dicembre 2019 ad oggetto “*adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo al settore 2 del distretto di trasformazione n. 20 – Fiera – Kennedy – del vigente PUC ai sensi dell’art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s.m.e.i.*”, immediatamente eseguibile, il Comune ha adottato il PUO di cui all’oggetto;
- nell’ambito del PUO, ai sensi della L.R. 36/87 art. 50 e seguenti, per il Waterfront Levante di Genova è stato presentato il Rapporto Ambientale Preliminare, preparato per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Progetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 16 della L.R. 32/2012 e s.m.i., nel cui contesto sono da assorbire anche le valutazioni ambientali richieste dall’art. 19, comma 1, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. relative alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del predetto decreto;
- il progetto rientra infatti nell’elenco degli interventi da sottoporre alla Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale definito nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e s.m.i. comma 7 b) “*progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- la Legge Regionale Liguria n. 32/2012, ai sensi dell’art. 5, dispone che il Comune è l’autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti la cui approvazione sia attribuita alla competenza della medesima amministrazione, come nel caso in oggetto del PUO conforme al PUC;
- la realizzazione del canale navigabile (rami di ponente e di levante), invece, sarà soggetta a distinta procedura di VIA nazionale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006,;
- obiettivo del Rapporto Ambientale Preliminare è quello di permettere all’autorità competente di valutare se il piano possa avere impatti significativi sull’ambiente e assumere quindi una decisione in merito all’esclusione o all’assoggettamento a VIA e a VAS;
- i contenuti del documento sono risultati conformi a quanto richiesto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 32 – Allegato B e dall’Allegato IV-bis alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 264 del 2/1/2020, la Direzione Urbanistica ha trasmesso alla Direzione Ambiente la documentazione relativa all’oggetto al fine di attivare la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 32/2012;
- con nota prot. n. 1570 del 3/1/2020, la Direzione Ambiente ha richiesto parere in merito agli aspetti di competenza ai seguenti soggetti: “Regione Liguria”, “Città Metropolitana di Genova”, “A.R.P.A.L.”, “IREti S.p.A.”, “Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona”, “Prefettura di Genova”, “Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova”, “Agenzia del demanio”, “Agenzia delle dogane e dei monopoli”, “Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”, “Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche”, “A.S.L. 3”, “Terna Rete Italia S.p.A.”, “E-Distribuzione S.p.A.” nonché, internamente all’Ente Comunale, alla Direzione Mobilità e Trasporti, alla Direzione Urbanistica, alla Direzione Facility Management, alla Direzione Sviluppo del Commercio, alla Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo, alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, ed infine ai propri U.O.C. Aria, Acqua, Industrie, Impianti, al Settore Politich Energetiche, all’Ufficio Bonifiche e Rifiuti e al Settore Igiene e Acustica.

Preso atto dei pareri pervenuti, si rileva che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la “Direzione Ambiente – Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche”, la “Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo”, la “Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo”, la “Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche”, pur avendo riscontrato la richiesta del Comune, hanno ritenuto di non esprimere parere di competenza;
- le note rilevanti ai fini del procedimento in oggetto – allegata alla presente determinazione e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa – sono quelle pervenute da “Direzione Facility Management – Ufficio Verde”, “Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova”, “Direzione Mobilità – U.O.C. Trasporti, Sviluppo, Viabilità, Infrastrutture e Pareri”, “IReti S.p.A.”, “A.R.P.A.L.”, “Città Metropolitana di Genova”, “Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona”, “Direzione Ambiente – U.O.C. Aria, Acqua, Industrie, Impianti”, “Direzione Urbanistica”, “Direzione Ambiente – Settore Igiene e Acustica” e “Direzione Ambiente – Ufficio Bonifiche e Rifiuti”;
- con nota del 6.4.2020, la Regione Liguria ha emesso “Pronuncia di non assoggettamento a VIA, con condizioni” – allegata alla presente determinazione e costituente parte integrante e sostanziale della stessa – le cui valutazioni sono state assorbite nel contesto del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 16 della L.R. n. 32/2012 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 19, commi 1 e 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Valutati, quindi, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 32/2012, i sopra citati pareri forniti dai soggetti competenti, consultati nell’ambito del procedimento.

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Considerato che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa od introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile.

## **DETERMINA**

ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 32/2012, di **non assoggettare** alla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. L.R. n. 32/2012 il PUO relativo al PUO Waterfront Levante di Genova, alle condizioni indicate nei pareri allegati alla presente, da considerarsi quivi riscritti, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento.

## **DETERMINA INOLTRE**

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al proponente;
- alla Regione Liguria;
- alla civica Direzione Urbanistica per quanto di competenza circa il perfezionamento del PUO.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**Il Direttore**  
**Ing. Michele Prandi**

(documento firmato digitalmente)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile